

Il Contratto Collettivo di Lavoro Odontotecnica in Svizzera è entrato in vigore dal 1° giugno 2004 e con decreto del consiglio federale del 27 aprile 2004 ha ottenuto il conferimento dell'obbligatorietà generale. Vi informiamo che il CCL è obbligatorio per tutte le imprese che eseguono lavori odontotecnici e che occupano personale che effettua lavori di odontotecnica e che abbia compiuto 20 anni. Noi, in qualità di Commissione Paritetica Odontotecnica, siamo responsabili dell'esecuzione del CCL.

#### Novità importanti a partire dal 1° gennaio 2019:

1. Il lavoratore/la lavoratrice ha diritto ad un **conteggio salariale scritto**, dal quale risultino il salario stabilito contrattualmente, i supplementi, le indennità e le trattenute (indicati separatamente).
2. Il lavoratore ha diritto a **3 giorni di congedo di paternità**.
3. **I contributi alle spese di esecuzione e di perfezionamento** vengono aumentati a CHF 12 al mese per ogni datore di lavoro e a CHF 12 al mese per ogni lavoratore/lavoratrice. Per lavoratori/lavoratrici impiegati per 21 ore settimanali o meno sono da versare CHF 6 dal datore di lavoro rispettivamente CHF 6 dal lavoratore/dalla lavoratrice.

#### Altri punti importanti del CCL:

1. **I contratti individuali e i licenziamenti vanno redatti in forma scritta.** All'atto dell'assunzione ogni lavoratore/lavoratrice deve ricevere un esemplare del CCL e confermarne la ricezione firmando nello spazio previsto sul ripiego interno del fascicolo.
2. La durata del lavoro **settimanale** ammonta a **42 ore** per un impiego a tempo pieno. Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere un **controllo della durata del lavoro** di ogni lavoratore.
3. Il **salario minimo mensile (Art. 4 insieme con Appendice I del CCL)** per gli odontotecnici con attestato di capacità federale o diploma equivalente ammonta a CHF 4000; il salario minimo per i lavoratori con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici ammonta a CHF 3200. La **13ª mensilità** è obbligatoria.
4. L'articolo 5.3 regola l'obbligo di **assicurazione per indennità giornaliera in caso di malattia**. Il premio di tale assicurazione viene ripartito al 50% tra il datore di lavoro ed il lavoratore/la lavoratrice.
- 5.

Il lavoratore/la lavoratrice ha diritto (in base ad età ed anni di servizio) a vacanze retribuite, segnatamente

- fino ai 20 anni compiuti ad annualmente	25 giorni
- a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente	20 giorni
- a partire dai 30 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente	21 giorni
- a partire dai 35 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente	22 giorni
- a partire dai 40 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente	23 giorni
- a partire dai 45 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente	24 giorni
- a partire dai 50 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente	25 giorni

**Dopo 5 anni di impiego** nella medesima azienda il lavoratore/la lavoratrice che ha completato il 55° ed il 60° anno di età (risp. anno del 55° oppure anno del 60° compleanno) riceve **una settimana aggiuntiva di vacanze pagate all'anno (5 gg. lavorativi)**.